



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI**

Servizio 5°

Via Trinacria 34/36

90144 - Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

elettorale@regione.sicilia.it

Prot. 7168

del 02/05/2024

Allegati 1

Nota trasmessa tramite mail. Non segue cartaceo

Responsabile del procedimento: Giovanni Cocco

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso 091/7074414

OGGETTO: Elezioni amministrative 2024 – Turno ordinario - Comunicazione insediamento uffici elettorali di sezione.

**Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di
AGRIGENTO – CALTANISSETTA - CATANIA
MESSINA – PALERMO – SIRACUSA - TRAPANI
LORO SEDI**

**Ai Sigg. Presidenti della Corte di Appello di
CALTANISSETTA -CATANIA – MESSINA – PALERMO
LORO SEDI**

**Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali di
AGRIGENTO, SCIACCA, CALTANISSETTA, GELA,
CATANIA, CALTAGIRONE, MESSINA,
BARCELLONA POZZO DI GOTTO, PATTI,
PALERMO, TERMINI IMERESE, SIRACUSA,
TRAPANI, MARSALA
LORO SEDI**

e, per il tramite delle Prefetture

Ai Comuni interessati al voto

Con il D.A. n. 69/S5 del 10 aprile 2024 dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, è stata fissata per il giorno di sabato 08 giugno 2024 e domenica 09 giugno 2024, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno di domenica 23 giugno 2024 e lunedì 24 giugno 2024, la data per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali di 37 Comuni dell'Isola.

Contestualmente allo svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative, quest'anno si ha la contemporaneità dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Al riguardo il Decreto-Legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni in L. 25 marzo 2024, n. 38, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione*

legale”, ha dettato disposizioni al fine di armonizzare l’applicazione dei diversi riferimenti normativi regolanti le fattispecie elettorali, garantendo uniformità della disciplina dei vari istituti interessati.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che per quanto attiene la composizione degli uffici di sezione (seggi elettorale), considerato il contestuale svolgimento delle consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, si applica la normativa statale di riferimento (D. P. R. n° 570/1960).

Per quanto attiene l’insediamento degli Uffici elettorali di sezione, si richiama quanto disposto dall’art. 1 del richiamato Decreto-Legge 29 gennaio 2024, n. 7, il quale al comma 1 dispone che *“Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all’anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 07:00 alle ore 15:00, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3 lett. a) del presente articolo.”*

I commi 2 e 3, così come modificati dalla richiamata Legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38, dispongono, in particolare, il comma 2 *“In occasione dello svolgimento nell’anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e nella giornata di domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:00”*, il comma 3 *“In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:*

a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede.”

d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali.

Conseguentemente, la costituzione dell’ufficio elettorale di sezione e le operazioni di autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, sia per quanto attiene l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, sia relative alle elezioni amministrative di cui al D.P.Reg. n.3/1960 e ss.mm.ii., si svolgono nelle ore antimeridiane di sabato 08 giugno 2024, secondo le indicazioni di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 1 del predetto decreto legge.

A seguire, le operazioni di voto si svolgono nella giornata di sabato 08 giugno 2024 dalle ore 15 alle ore 23:00 e nella giornata di domenica 09 giugno 2024 dalle ore 07:00 alle ore 23:00, fermo restando quanto previsto dall’art. 35 del D.P.Reg. n.3/1960 e ss. mm. ii. in ordine alla chiusura delle urne, alla formazione dei plichi ed alla custodia della sala di votazione.

OPERAZIONI PRELIMINARI E COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI

Per quanto attiene alle operazioni preliminari alla costituzione dei seggi (ricognizione dei locali e consegna del materiale elettorale) prescritti dall’art. 16 del D.P.Reg. 20.08.1960, n. 3, andranno poste in essere e definite, entro le ore 07:30 di sabato 08 giugno 2024; successivamente, alle ore 09:00, il Presidente costituisce l’ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede, richiamate dall’art.31 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n° 3.

Al riguardo, nella giornata di sabato 08 giugno 2024 il Sindaco provvede affinché sia consegnato ai Presidenti dei seggi elettorali, il materiale occorrente per la votazione (art. 16, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3), nonché gli elenchi degli elettori degenti, dei detenuti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli elettori affetti da gravi infermità ammessi al voto domiciliare (art. 34 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, artt. 8 e 9, legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, l.r. 7 maggio 1977, n. 29; art. 1 del D. L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e ss. mm. ii.).

Il Presidente dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti, diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

Esaurite le operazioni preliminari afferenti alla ricognizione dei locali ed alla consegna del materiale elettorale, il Presidente del seggio elettorale, entro, comunque, le ore 09:00, costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativemente il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e che non siano candidati, parenti entro il secondo grado degli stessi o rappresentanti di liste di candidati.

La composizione dell'ufficio costituito resterà invariata anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state sostituite perché assenti.

Peraltro, se successivamente alla costituzione dell'ufficio dovesse mancare chi ha avuto assegnato le funzioni di scrutatore per l'assenza del designato e fosse presente quest'ultimo, può ammettersi che questi assuma l'ufficio senza dover procedere a surrogazione con persona da individuare con le modalità dinanzi indicate.

L'art. 14 del D.P.Reg. 20.08.1960, n. 3, stabilisce che per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente che siano presenti almeno tre membri, tra cui il Presidente o il vicepresidente. Pertanto in caso di assenza di alcuni degli scrutatori nominati e nell'impossibilità da parte del Presidente di procedere alla loro sostituzione, perché non siano presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'ufficio dovrà essere ugualmente costituito se siano presenti due componenti del seggio oltre al Presidente. Ovvio che occorrerà procedere alla integrazione dell'ufficio, appena possibile.

La costituzione del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni comunali a norma dell'art. 1, lettera e), della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, deve essere effettuata contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo, in ordine al quale si fa presente che, stante la concomitanza delle elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia ed elettorali amministrative, per il solo primo turno di votazione e non anche per l'eventuale turno di ballottaggio,, sarà fornito agli uffici elettorali di sezione esclusivamente il bollo dello Stato, da utilizzare per tutte le procedure degli uffici medesimi.

Il Presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma da uno scrutatore; le depone, indi, nell'urna dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il Presidente provvede a chiudere la cassetta o scatola contenente le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta.

Su tali strisce di carta appongono la firma il presidente e gli altri componenti del seggio, nonché i rappresentanti di lista presenti che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione; plico contenente il bollo della sezione; stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; matite copiative; schede non autenticate; ecc.) deve essere riposto in apposita busta e tale busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti di lista presenti che lo richiedano. Si rappresenta che laddove la documentazione è in unico esemplare per entrambe le elezioni, la stessa va riposta nelle buste per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia riponendo nelle buste per le elezioni amministrative un foglio con l'annotazione che il documento è stato inserito nella busta delle elezioni europee.

Inoltre, il Presidente fa constatare che l'urna destinata a contenere le schede che saranno votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla con strisce del rotolo di carta adesiva, dal che compiute queste operazioni, il Presidente rimanda l'inizio delle operazioni di votazione alle ore 15:00, ora nella quale il Presidente dell'ufficio dichiara, poi, aperta la votazione, alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del Presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Alle ore 23:00 il Presidente fa sfollare la sala e procede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi, assicurandosi che le finestre e le altre aperture della sala, tranne naturalmente la porta di accesso, vengano chiuse dall'interno.

Con l'aiuto degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi di finestre e altre aperture della sala delle strisce di carta incollata (ad esempio, di scotch), sulle quali il Presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma.

Dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata. Anche su tali strisce, il Presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma ed, infine, prende accordi con la Forza pubblica per vigilare all'esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

Domenica 09 giugno 2024 il Presidente, prioritariamente, fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti a porte e finestre, all'urna e alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate sono integri ed accerta, quindi, che il numero delle schede nella cassetta o scatola corrisponde al numero delle schede autenticate il sabato, dal che toglie i sigilli apposti sulla fessura dell'urna e fa constatare che l'urna medesima è vuota, dal che ricostituisce il seggio elettorale con gli stessi componenti del sabato, provvedendo a sostituire eventuali scrutatori assenti con le modalità illustrate in precedenza ed alle ore 07:00 dichiara aperta la votazione.

Alla stessa ora anche il Presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con gli stessi componenti del sabato.

Gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del Presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione, munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Domenica 09 giugno 2024, completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, il Presidente, unitamente ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione, prioritariamente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. d) del Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38, procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo.

A tal fine, codeste Prefetture, entro le ore **10:00 di sabato 08 giugno 2024**, comunicheranno, a mezzo e-mail, all'indirizzo elektorale@regione.sicilia.it utilizzando l'allegato modello "**All. n.1**", l'avvenuto insediamento dei seggi.

Codeste Prefetture provvederanno, altresì, entro le ore **07:00 di domenica 09 giugno 2024** a dare comunicazione all'indirizzo e-mail elektorale@regione.sicilia.it sulla ricostituzione dei seggi utilizzando, sempre, lo stesso modello "**All. n.1**".

Il Dirigente del Servizio 5
Ufficio Elettorale
Giovanni Corso